

**POLICY SUL SISTEMA DI SEGNALAZIONE
DELLE CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING)**

**APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETA' ROBERTO COIN SPA
IN DATA 17.07.2024**

1. Introduzione	3
2. Definizioni	3
3. Normativa di riferimento	5
4. Ruoli e responsabilità	5
4.1. Organo Amministrativo.....	5
5. Oggetto e contenuto delle segnalazioni	6
5.1. Oggetto delle Segnalazioni.....	6
5.2. Contenuto e requisiti delle Segnalazioni	7
6. Modalità e canali di segnalazione	7
6.1. Canale di segnalazione interna: piattaforma informatica	8
6.2. Canali di segnalazione esterna	9
6.3. Divulgazione pubblica.....	9
7. Processo di gestione delle segnalazioni.....	10
7.1. Presa in carico e valutazione preliminare	10
7.2. Istruttoria.....	10
7.3. Decisione e misure in risposta alla segnalazione.....	11
7.4. Informativa al Segnalato	12
8. Tutele	12
8.1. Tutela dell'identità del Segnalante e della riservatezza.....	12
8.2. Divieto di atti ritorsivi e discriminatori.....	13
8.3. Interesse privato e corresponsabilità del Segnalante	14
8.4. Tutela del Segnalato	14
9. Sistema sanzionatorio.....	15
10. Reporting annuale	15
11. Chiarimenti.....	15
12. Responsabilità di aggiornamento	15
13. Archiviazione, conservazione della documentazione e tracciabilità	15
14. Trattamento dei dati.....	16
15. Diffusione della Policy	16
16. Approvazione ed aggiornamento della Policy	17

1. Introduzione

In ragione delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 24/2023 (decreto c.d. “whistleblowing”, adottato per l’attuazione in Italia della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali), Roberto Coin S.p.A. (nel seguito anche solo “**Roberto Coin**” o “la “**Società**”), mediante l’adozione della presente policy (di seguito anche solo “**Policy**”) intende disciplinare i criteri e le regole che consentono ai Segnalanti di segnalare violazioni, potenziali e/o effettive delle disposizioni normative nazionali e/o dell’Unione Europea di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Inoltre, la Policy descrive il funzionamento del sistema di gestione delle segnalazioni e tutela del whistleblower (di seguito anche solo “**Sistema di Whistleblowing**”) implementato da Roberto Coin. Tale Sistema di Whistleblowing prevede:

- canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscono dalle ordinarie linee di *reporting* e che garantiscono la riservatezza e la protezione dei dati personali sia del Segnalante sia del Segnalato;
- procedure specifiche per la ricezione, l’elaborazione e la gestione delle segnalazioni che garantiscano l’indipendenza valutativa nonché la completa trasparenza e tracciabilità dell’iter seguito;
- tutela del Segnalante con riguardo al rischio di condotte ritorsive, dirette o indirette, o comunque sleali conseguenti la Segnalazione.

Inoltre si precisa che, in caso di accertamento della responsabilità del Segnalato, costui è tutelato da eventuali ulteriori ripercussioni negative diverse da quelle previste dai provvedimenti disciplinari adottati ed è altresì tenuto indenne qualora, dalle verifiche conseguenti alla segnalazione, non emergano elementi di anomalia a suo carico.

La Policy informa altresì in merito ai canali di segnalazione esterna attivati dall’Autorità nazionale anticorruzione (nel seguito anche “**ANAC**”), ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

2. Definizioni

- A. Destinatari:** si intendono tutti i legali rappresentanti, i soci, gli amministratori, dirigenti, dipendenti (qualunque sia l’inquadramento giuridico e contrattuale della prestazione, inclusi tirocinanti e volontari) e membri di organi di controllo di Roberto Coin nonché i soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche che intrattengono rapporti contrattuali con la Società e/o, in ogni caso, chiunque agisca in nome, per conto o nell’interesse della Società. In particolare, sono ricompresi tutti i soggetti di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 24/2023.
- B. Facilitatori:** si intendono quei soggetti, persone fisiche, operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante (come *infra* definito) e che abbiano prestato/prestano assistenza a quest’ultimo nel processo di segnalazione.
- C. Gestore Whistleblowing:** è il soggetto responsabile della gestione dei sistemi interni di segnalazione, i cui compiti e funzioni sono meglio descritti al successivo § 4.2.
- D. Segnalante/i:** indica la/le persona/e fisica/che alla/e quale/i è riconosciuta la facoltà di effettuare la Segnalazione sulle violazioni potenziali e/o effettive di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni svolte nel contesto dell’attività della Società.

Ai sensi della vigente normativa, possono effettuare la Segnalazione:

- i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale,

- intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, presso la Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Si precisa che le Segnalazioni possono essere effettuate dai Segnalanti anche: (i) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

- E. Segnalato:** indica la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.
- F. Segnalazione Interna:** indica qualsiasi comunicazione – effettuata con i canali di segnalazione regolati dalla Policy – avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti, atti od omissioni indicati al successivo paragrafo 4 - “*Oggetto e contenuto delle segnalazioni*”, posti in essere dai Soggetti Roberto Coin e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società.
- G. Segnalazione Esterna:** segnalazione effettuata attraverso i canali gestiti dall’ANAC e ai quali il Segnalante può ricorrere alle condizioni previste dal d.lgs. 24/2023.
- H. Soggetti Roberto Coin:** indica tutti i legali rappresentanti, i soci, gli amministratori, dirigenti, dipendenti (qualunque sia l’inquadramento giuridico e contrattuale della prestazione, inclusi tirocinanti) e membri di organi di controllo della Società.
- I. Violazioni:** indica i comportamenti, atti od omissioni in violazione delle normative relative alla materia del *Whistleblowing*. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, i Segnalanti hanno la facoltà di effettuare segnalazioni di:
 - a) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) illeciti commessi in violazione delle normative interne;
 - c) illeciti commessi in violazione della normativa dell’Unione Europea indicata nell’Allegato 1 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato);
 - d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’Unione Europea;
 - e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - f) ulteriori atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea, di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.

3. Normativa di riferimento

- a) L. 300/1970 recante “*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*”;
- b) L. 287/1990 recante “*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*”;
- c) D. Lgs. n. 231/2001 recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”;
- d) L. 179/2017 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”;
- e) D. Lgs. n. 101/2018 “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)*”;
- f) Regolamento UE 679/2019 “*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati*” e D. Lgs. n. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” – Integrazione D. Lgs. 101/18;
- g) D.lgs. n. 24/2023 “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
- h) Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 “*in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”.

4. Ruoli e responsabilità

4.1. Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo:

- approva la *Policy*;
- nomina il Gestore Whistleblowing;
- riceve l'informativa periodica (almeno annuale) da parte del Gestore Whistleblowing.

Inoltre, nell'ipotesi in cui, nel corso dello svolgimento delle valutazioni preliminari, siano stati accertati potenziali profili di responsabilità in capo al Segnalato, l'Organo Amministrativo valuta l'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio. In particolare, l'Organo Amministrativo procede all'instaurazione della procedura di contestazione di addebito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L. n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) e successive modifiche ed integrazioni e delle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

4.2. Gestore Whistleblowing

Il Gestore Whistleblowing è il soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione. Tale soggetto svolge la propria funzione assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionale.

In concreto, il Gestore Whistleblowing:

- assicura che il processo di istruttoria delle Segnalazioni ricevute avvenga coerentemente ai principi definiti nella Policy;
- analizza le Segnalazioni ed effettua la doverosa istruttoria per valutare la gravità e la sussistenza dei fatti segnalati;
- redige una relazione annuale sul corretto funzionamento della procedura di allerta interna, nonché sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali e messa a disposizione del personale della Società.

Nello svolgimento del proprio incarico, il Gestore Whistleblowing seguirà la normativa di riferimento, siccome meglio indicato al successivo § 8.

Qualora il Gestore Whistleblowing sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio, il segnalante potrà rivolgersi al Collegio Sindacale.

5. Oggetto e contenuto delle segnalazioni

5.1. Oggetto delle Segnalazioni

La Policy è applicabile alle segnalazioni relative a violazioni che possono avere impatto sulla Società e sull'attività da essa esercitata.

In particolare, attraverso il Sistema di Whistleblowing è possibile segnalare atti o fatti che coinvolgono i Soggetti Roberto Coin e/o, in ogni caso, di chiunque agisca in nome, per conto o nell'interesse di Roberto Coin.

Gli atti o i fatti oggetto della segnalazione possono riguardare condotte:

- legalmente rilevanti e/o attinenti a illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- poste in essere in violazione del Codice Etico della Società;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno europeo, comprese le violazioni delle norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché di imposte sulle società;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale e/o reputazionale alla Società;
- suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti di Roberto Coin;
- specifiche condotte discriminatorie e/o violazioni di norme comportamentali, violazione dei diritti sulla persona, violazione dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- potenzialmente idonee a violare il MOCG 231.
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti UE o nazionali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: appalti pubblici; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo dal Segnalante e non devono rappresentare rivendicazioni / istanze di carattere personale.

Le suddette violazioni non devono essere riportate attraverso il Sistema nel caso in cui le stesse siano emerse nell'ambito di audit, ovvero di qualunque ulteriore attività investigativa.

5.2. Contenuto e requisiti delle Segnalazioni

Le segnalazioni devono:

- riguardare situazioni di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con Roberto Coin. Pertanto, esse includono tutte quelle condotte illecite o le omissioni di cui si è venuti a conoscenza in virtù del ruolo rivestito e in occasione dello svolgimento delle proprie attività lavorative, anche in maniera casuale;
- essere veritiere, circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardanti fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dallo stesso Segnalante;
- contenere informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell'organizzazione presso cui il Segnalante lavora o ha lavorato, o in altra organizzazione con la quale il Segnalante è o è stato in contatto nell'ambito della sua attività professionale, nonché tentativi di occultare tali violazioni.

Affinché le Segnalazioni presentino i requisiti sopra indicati è utile che queste contengano informazioni sufficienti a fornire una completa ed esauriente rappresentazione dell'evento illecito, e precisamente, è utile inserire:

- salvo il caso di segnalazione anonima, gli elementi identificativi del Segnalante (ad esempio generalità, dati di contatto, qualifica o posizione professionale);
- la descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo) relative ai fatti segnalati, delle persone coinvolte e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- elementi identificativi del Segnalato, quando noti, e degli altri eventuali soggetti in grado di riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile supporto all'accertamento e alla verifica della sussistenza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- l'eventuale documentazione a supporto del fatto segnalato, utilizzando l'apposita funzione di caricamento (c.d. upload) dei documenti.

Si precisa che la mancanza di uno o più informazioni tra quelle sopra riportate non inficia la ricezione della Segnalazione.

6. Modalità e canali di segnalazione

Al fine di consentire ai soggetti destinatari della Policy di assolvere al proprio onere di segnalazione, Roberto Coin ha predisposto differenti canali, attraverso i quali i Destinatari possono effettuare le segnalazioni, e ha disciplinato il processo di gestione delle segnalazioni come di seguito descritto al § 7. La Società, al fine di agevolare l'invio e la ricezione delle Segnalazioni e garantire la riservatezza nelle attività di gestione della Segnalazione, predispone un canale interno di Segnalazione che consente di effettuare le Segnalazioni:

- in forma scritta, con modalità informatiche (piattaforma online dedicata);
- in forma orale, attraverso messaggi vocali (piattaforma online dedicata);
- mediante un incontro diretto tra il Gestore Whistleblowing e il Segnalante, su richiesta di quest'ultimo.

I Segnalanti possono altresì effettuare le proprie segnalazioni attraverso il canale esterno di segnalazione nonché tramite lo strumento della divulgazione pubblica. Come verrà esplicitato nei successivi paragrafi, questi ultimi sono utilizzabili al ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

In conformità alla normativa applicabile, inoltre, Roberto Coin garantisce la possibilità di effettuare **segnalazioni in forma anonima**. Queste possono essere prese in carico e gestite qualora adeguatamente circostanziate e di contenuto sufficientemente dettagliato da renderle

verificabili.

Pertanto, stante anche l'ampia tutela prevista dalla legge a favore del Segnalante, Roberto Coin incoraggia e promuove le segnalazioni identificative poiché più efficaci e, in ogni caso, raccomandano all'eventuale Segnalante anonimo, ove possibile, di effettuare una segnalazione supportata da evidenze o, comunque, il più circostanziata possibile.

6.1. Canale di segnalazione interna: piattaforma informatica

Il canale di segnalazione interna adottato da Roberto Coin, di seguito meglio descritto, consente le segnalazioni sia in forma scritta che orale, anche in modalità anonima.

Roberto Coin adotta, in particolare, un sistema costituito da un'avanzata piattaforma web, separata dai sistemi informatici della Società poiché ospitata da un server indipendente, che soddisfa tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Il Sistema è raggiungibile al link rinvenibile in calce alla pagina "Home" del sito di Roberto Coin, cliccando l'apposito pulsante "**Whistleblowing**".

6.1.1. Segnalazione in forma scritta

Effettuato l'accesso, in caso di segnalazione anonima, il Segnalante immette nella pagina "compilativa" della suddetta piattaforma la violazione riscontrata (compilando tutti i campi ivi richiesti), allegando eventualmente documentazione a supporto.

In caso di segnalazione nominativa, il Segnalante inserisce i propri dati identificativi negli appositi campi della pagina compilativa della piattaforma e riporta la violazione riscontrata (compilando tutti i campi ivi richiesti), allegando eventualmente documentazione a supporto.

Attraverso la piattaforma, sia il Segnalante anonimo sia il Segnalante identificato possono interloquire con il Gestore Whistleblowing.

La piattaforma consente al Segnalante di inserire la segnalazione selezionando la tipologia di condotta illecita.

Ricevuta la segnalazione, la piattaforma rende anonimi i dati del Segnalante e del Segnalato e li inserisce automaticamente in un archivio separato gestito - con modalità informatiche - dal Gestore Whistleblowing ed accessibile solo a quest'ultimo, nel quale tali dati verranno custoditi. I dati personali contenuti in ciascun archivio sono criptati mediante l'utilizzo di chiavi di criptazione dedicate e differenti.

La piattaforma visualizza quindi un'informativa iniziale di conferma della ricezione e presa in carico della segnalazione e fornisce il codice identificativo univoco della segnalazione, attraverso il quale il Segnalante potrà accedere alla piattaforma per verificare eventuali richieste di chiarimenti e lo stato di valutazione della segnalazione. Tale codice non consente di identificare in alcun modo il Segnalante, che pertanto può rimanere anonimo e, nello stesso tempo, accedere alla segnalazione, verificarne lo stato e rispondere a eventuali richieste di chiarimento.

È dovere di ciascun Segnalante custodire diligentemente il codice identificativo univoco della segnalazione, non rilasciarlo ad altri e non consentire a terzi di accedere alle informazioni sulla segnalazione.

6.1.2. Segnalazioni in forma orale

Per mezzo della piattaforma descritta al paragrafo precedente è possibile effettuare, anche anonimamente, una segnalazione in forma orale in una delle seguenti modalità:

- attraverso la registrazione, da parte del Segnalante, di un file audio tramite la piattaforma. Quest'ultima permette, tramite un apposito software, di camuffare la voce del Segnalante;
- provvedendo a richiedere, attraverso la piattaforma, un incontro diretto al Gestore Whistleblowing da tenersi entro un termine ragionevole, e comunque non oltre 7 giorni dall'avanzamento della rispettiva richiesta. In questo caso, è assicurata, su espresso consenso del Segnalante, la conservazione della documentazione completa e accurata di tale incontro su supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni.

Le segnalazioni rilasciate mediante incontro in presenza, previo consenso del Segnalante, possono essere documentate a cura del Gestore Whistleblowing mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Qualora il contenuto del predetto incontro venga verbalizzato, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro stesso mediante la propria sottoscrizione.

Inoltre, a prescindere dalle modalità (orale o scritta) con cui è effettuata la segnalazione, ove il Segnalante abbia indicato il proprio riferimento, entro 7 giorni dalla ricezione è inviato, al Segnalante stesso, un avviso di ricevimento della segnalazione.

Al fine di garantirne la tracciabilità, tutte le segnalazioni trasmesse al di fuori della piattaforma informatica vengono inserite, a cura del Gestore Whistleblowing, entro 48 ore lavorative dal ricevimento sulla piattaforma informatica dedicata, avendo cura di evidenziarne l'origine delle stesse.

Allo stesso modo, i soggetti della Società, diversi dal Gestore Whistleblowing, i quali ricevano erroneamente le segnalazioni, in qualunque forma, sono tenuti all'assoluta riservatezza delle informazioni acquisite e garantiscono il tempestivo inoltro, entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione della segnalazione, senza trattenerne copia e allegando l'eventuale documentazione a supporto al Gestore Whistleblowing, il quale provvede al caricamento sulla piattaforma informatica dedicata, informando altresì il Segnalante, ove noto, dell'avvenuta trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

6.2. Canali di segnalazione esterna

Come previsto dal D. Lgs. 24/2023, l'ANAC attiva un canale di segnalazione cd. esterno (cui si rinvia) che garantisce la riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa comunicazione.

I soggetti del settore privato possono effettuare una segnalazione, utilizzando il suddetto canale esterno, ove ricorra una delle seguenti condizioni tassative:

- il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna, attraverso gli strumenti di cui ai precedenti paragrafi, senza tuttavia che questa abbia avuto seguito;
- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, effettuando una segnalazione interna, questa non avrebbe un efficace seguito oppure che questa possa comportare il rischio di ritorsioni;
- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In relazione alla Segnalazione esterna ricevuta, l'ANAC:

- rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione esterna, salvo esplicita richiesta contraria del medesimo Segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del Segnalante;
- fornisce un riscontro al Segnalante in merito alla Segnalazione ricevuta entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione; se ricorrono giustificate e motivate ragioni, il predetto riscontro è fornito entro 6 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 6 mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione;
- comunica al Segnalante l'esito finale della Segnalazione.

6.3. Divulgazione pubblica

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, alle

condizioni e con le modalità previste dal D.lgs. 24/2023.

In particolare, la divulgazione pubblica delle violazioni e delle condotte illecite è possibile al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7. Processo di gestione delle segnalazioni

7.1. Presa in carico e valutazione preliminare

A seguito dell'inserimento di una segnalazione all'interno della piattaforma, quest'ultima invia un'email di notifica al Gestore Whistleblowing che viene così a conoscenza dell'avvenuta ricezione. Entro 7 giorni da quando è stata effettuata la segnalazione, il Gestore Whistleblowing rilascia al Segnalante, attraverso le apposite funzionalità della piattaforma informatica, un avviso di ricevimento. È onere del Gestore Whistleblowing mantenere le interlocuzioni con il Segnalante per richiedere eventuali integrazioni e dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute.

Presa in carico la segnalazione, il Gestore Whistleblowing procede ad effettuarne una verifica preliminare di identificazione dell'oggetto, nonché della fondatezza delle circostanze ed eventi rappresentati. A tale scopo il Gestore Whistleblowing, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, ha facoltà di svolgere ogni attività ritenuta opportuna all'accertamento della veridicità dei fatti.

Qualora la Segnalazione risulti:

- manifestamente infondata: il Gestore Whistleblowing procede all'archiviazione, motivata da nota di accompagnamento;
- priva di elementi sufficientemente circostanziati o non sufficientemente dettagliata: il Gestore Whistleblowing può archiviare la segnalazione garantendo, comunque, la tracciabilità delle motivazioni a supporto, ovvero formulare al Segnalante – ove noto – le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti;
- fondata: il Gestore Whistleblowing provvede ad avviare la successiva fase istruttoria avendo cura di informare tempestivamente anche il Collegio Sindacale nei casi di presunte irregolarità contabili e/o di carenze del sistema di controllo contabile della Società.

Sono attivate modalità alternative nei casi in cui la Segnalazione riguardi i componenti dell'Organo Amministrativo o il Gestore Whistleblowing, nel qual caso la Segnalazione è indirizzata al Collegio Sindacale che svolgerà i compiti di istruttoria, di informativa nonché di valutazione delle azioni conseguenti in relazione alla fondatezza o meno della Segnalazione.

7.2. Istruttoria

La fase istruttoria è volta all'accertamento dei fatti segnalati.

Il Gestore Whistleblowing, pertanto, provvede a svolgere gli accertamenti istruttori opportuni, eventualmente anche attraverso il supporto di un consulente esterno, garantendo, ove possibile e

necessario, le interlocuzioni con il Segnalante.

In tale ultimo caso, il Gestore Whistleblowing definisce uno specifico percorso di accertamento, in cui sono individuate:

- le modalità di svolgimento dell'accertamento (richieste di integrazioni / chiarimenti al Segnalante, svolgimento delle verifiche ritenuti necessarie, etc.);
- le funzioni aziendali competenti sulla materia; e
- le tempistiche entro cui concludere l'accertamento.

In aggiunta a quanto sopra, il Gestore Whistleblowing potrà:

- verificare l'esistenza di ulteriori procedimenti disciplinari a carico del Segnalato;
- richiedere l'audizione personale del Segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti;
- avvalersi di funzioni di Roberto Coin e/o di altri soggetti terzi (es. consulenti), qualora per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento.

Le funzioni aziendali coinvolte nel "percorso di accertamento" devono garantire piena collaborazione al Gestore Whistleblowing per quanto necessario allo svolgimento dell'istruttoria, nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dalla Policy.

Le attività di accertamento vengono condotte nel rispetto di tutte le norme applicabili a tutela sia del Segnalante sia del Segnalato

Entro 3 (tre) mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento della segnalazione, oppure dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione (quando non sia stato possibile inoltrare l'avviso di ricevimento al Segnalante), il Segnalante dev'essere informato, ove possibile, dello stato della segnalazione, anche attraverso le apposite funzionalità della piattaforma informatica.

I Segnalanti possono monitorare l'avanzamento della gestione delle proprie segnalazioni accedendo alla piattaforma informatica, ove la segnalazione sia stata effettuata attraverso tale sistema.

7.3. Decisione e misure in risposta alla segnalazione

Alla luce delle risultanze istruttorie, il Gestore Whistleblowing:

- archivia la segnalazione motivandone le ragioni;
- qualifica la segnalazione come "segnalazione effettuata con dolo o colpa grave" e, in tali casi, decide in merito ad eventuali azioni da intraprendere nei confronti del Segnalante (quali, a titolo esemplificativo, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari e/o ulteriori azioni nel rispetto della normativa vigente e fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023);
- classifica nei propri *report* la segnalazione;
- predispone una relazione sugli esiti delle indagini nella quale sono indicati: i) gli esiti delle investigazioni istruttorie; ii) la propria decisione in merito ai fatti oggetto della segnalazione; iii) le eventuali misure disciplinari e le azioni correttive da proporre alla funzione/organo aziendale competente.

La relazione è trasmessa all'Organo Amministrativo al fine di assumere, eventualmente, le azioni che si rendano necessarie secondo quanto previsto dalla Policy.

In caso di accertate violazioni rilevanti, l'esito dell'accertamento nonché le misure disciplinari, le azioni correttive e gli ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società sono comunicate all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale nonché al Responsabile dell'Ufficio Personale, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza. Inoltre viene resa informativa al responsabile dell'area di appartenenza dell'autore della violazione accertata.

Le misure disciplinari devono essere adeguate e proporzionate alla violazione accertata, anche tenuto conto dell'eventuale rilevanza penale dei comportamenti posti in essere, e devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile.

Delle sanzioni e delle azioni correttive assunte viene data informativa, dalla competente funzione, al Gestore Whistleblowing, il quale provvede all'aggiornamento del fascicolo relativo alla segnalazione di interesse.

7.4. Informativa al Segnalato

Nell'ambito di tutte le fasi di gestione delle segnalazioni, il Gestore Whistleblowing valuta le modalità con cui informare il Segnalato in merito alla trasmissione di una segnalazione a suo carico, alla violazione contestata, allo svolgimento del relativo procedimento e all'esito dello stesso.

In particolare, il momento in cui il Segnalato viene messo al corrente della segnalazione a suo carico dev'essere valutato caso per caso, verificando se l'invio di tale informativa possa pregiudicare lo svolgimento delle indagini necessarie all'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione o se, invece, il coinvolgimento del Segnalato sia necessario per lo sviluppo dell'indagine.

Roberto Coin garantisce, ad ogni modo, il diritto del Segnalato a potersi difendere e ad essere informato (entro tempi ragionevoli) delle accuse e delle eventuali misure disciplinari a suo carico.

8. Tutele

8.1. Tutela dell'identità del Segnalante e della riservatezza

Roberto Coin garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante (ove comunicata) e la riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni in ogni fase del processo di gestione della segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge.

In particolare, è compito del Gestore Whistleblowing assicurare la segretezza dell'identità del Segnalante (ove comunicata) dal momento della presa in carico della segnalazione fino al termine degli accertamenti sulla fondatezza della stessa, anche nelle ipotesi in cui dovesse rivelarsi errata o infondata. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle medesime.

L'identità del Segnalante (ove comunicata) - e qualsiasi altra informazione dalla quale l'identità medesima possa evincersi direttamente o indirettamente - non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, è obbligo del Gestore Whistleblowing separare i dati identificativi del Segnalante (ove noti) dal contenuto della segnalazione, in modo che i fatti denunciati possano essere processati in modalità anonima e che l'associazione della segnalazione alla identità del Segnalante (ove nota) avvenga nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario.

Per le segnalazioni trasmesse attraverso la piattaforma informatica di cui ai precedenti paragrafi, la riservatezza del Segnalante è garantita con le seguenti modalità:

- è un'avanzata piattaforma web, separata e indipendente dai sistemi informatici della Società, in quanto ospitata su un server indipendente, che consente di effettuare le segnalazioni da qualunque dispositivo, in modo altamente confidenziale e facilitato, garantendo la protezione dei dati identificativi dei Segnalanti;
- garantisce elevati standard di sicurezza, non tracciabilità e integrità delle informazioni e di riservatezza dell'identità del Segnalato e del Segnalante, lasciando la possibilità al Segnalante di inserire la segnalazione anche in modalità anonima;
- la piattaforma adotta la politica "no-log", non rileva cioè in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulle modalità di connessione (ad esempio, server, indirizzo IP, MAC address), garantendo così il completo anonimato nell'accesso. Questo significa, in particolare, che i

sistemi informatici non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP), anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete di Roberto Coin;

- la piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando algoritmi di cifratura avanzata e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati. Le segnalazioni rilasciate tramite comunicazione verbale, come anticipato in precedenza, permettono il mancato riconoscimento della voce del Segnalante;
- la piattaforma assegna un codice identificativo (cd. codice ID) alla segnalazione al fine di tutelare l'identità del Segnalante;
- per l'accesso tramite Internet sul sito web della Società (disponibile per chiunque, dipendenti compresi) non viene richiesta alcuna registrazione, e il Segnalante può restare anonimo. Quest'ultimo, se lo ritiene, può altrimenti indicare il proprio nominativo fornendo espresso consenso affinché le proprie generalità siano comunicate.

La divulgazione dell'identità del Segnalante (ove nota) e di qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante stesso è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione europea o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta.

Il Segnalato, infatti, non potrà richiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato da Roberto Coin, l'identità del Segnalante (ove nota) non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. In tali casi è dato avviso alla persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

8.2. Divieto di atti ritorsivi e discriminatori

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata, nessuna forma di ritorsione, vessazione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Tale protezione è garantita anche quando la segnalazione, seppur infondata, sia stata effettuata in buona fede e con ragionevolezza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del d.lgs. 24/2023, costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il Segnalante che ritiene di aver subito atti discriminatori deve fornirne notizia circostanziata al Gestore Whistleblowing, inoltrando un'apposita segnalazione attraverso i canali interni messi a disposizione da Roberto Coin.

In tali casi, il Gestore Whistleblowing garantisce lo svolgimento tempestivo delle indagini, con il supporto delle funzioni interessate dai fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di atti ritorsivi, vessatori o discriminatori al responsabile dell'ufficio personale, il quale valuta gli atti o provvedimenti necessari a rimediare agli effetti negativi di eventuali accertati atti ritorsivi, vessatori o discriminatori e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore dei suddetti atti.

Inoltre, qualora il Segnalante sia un dipendente, il Gestore Whistleblowing - avvalendosi degli uffici competenti e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), dalle altre norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori nonché dalla normativa (sia italiana sia comunitaria) in materia di *privacy* – monitora lo svolgimento della vita lavorativa del dipendente per un periodo di almeno 2 (due) anni dalla data della segnalazione, per accertare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla segnalazione stessa.

Quanto sopra si applica anche ai Facilitatori, alle persone legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e che operino nello stesso contesto lavorativo, ai colleghi del Segnalante, agli enti di proprietà del Segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

8.3. Interesse privato e corresponsabilità del Segnalante

Il Segnalante è tenuto a dichiarare la sussistenza di un eventuale proprio interesse privato collegato alla segnalazione.

Qualora questo sia corresponsabile delle violazioni oggetto di segnalazione, nei confronti dello stesso potrà essere applicata un'attenuazione delle misure disciplinari proporzionata al contributo fornito dalla segnalazione alla scoperta e/o alla prevenzione delle suddette violazioni.

Il Sistema di Whistleblowing è pertanto configurato in modo tale da consentire al Segnalante di rendere nota (i) la sussistenza di un interesse privato in relazione alla segnalazione nonché (ii) la propria eventuale corresponsabilità in relazione agli atti o fatti oggetto della segnalazione.

8.4. Tutela del Segnalato

Roberto Coin richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima di reciproco rispetto e vieta e sanziona atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno. Le garanzie di riservatezza fissate dalla Policy tutelano anche il Segnalato.

Il Segnalato ha diritto di essere informato dell'esistenza della segnalazione e dell'esito delle verifiche svolte. Tali informazioni potranno però essere ritardate, limitatamente al tempo necessario, al fine di evitare il rischio di pregiudicare le esigenze di accertamento, incluse quelle eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria, qualora coinvolta.

Il Segnalato non è sanzionabile in assenza di riscontri oggettivi della violazione segnalata, oppure senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti come previsto dalle normative applicabili.

Ad ulteriore tutela del Segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge. Si specifica che è tutelata altresì l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella

segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

9. Sistema sanzionatorio

La mancata osservanza della presente Policy comporta per i dipendenti della Società la possibilità di applicazione del Sistema Disciplinare della Società, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

Ferme restando le sanzioni irrogabili dall'ANAC ai sensi del D.lgs. 24/2023, inoltre, Roberto Coin assume adeguati provvedimenti disciplinari o contrattuali nei confronti:

- di chi si renda responsabile di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (e/o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione e/o dei soggetti connessi al Segnalante) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- del Segnalato, per le responsabilità accertate;
- di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Policy;
- dei dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave;
- di chi abusi dello strumento della segnalazione, come ad esempio l'effettuazione di segnalazioni con finalità opportunistiche e/o allo scopo di danneggiare l'accusato;
- del Gestore Whistleblowing qualora egli violi il dovere di indipendenza e professionalità nella gestione delle segnalazioni o dia comunque luogo a condotte ingiustificate e devianti rispetto a quanto previsto dalla Policy.

10. Reporting annuale

Il Gestore Whistleblowing, con frequenza almeno annuale, redige una relazione sulle segnalazioni archiviate e sulle risultanze delle attività svolte in relazione alle segnalazioni oggetto di istruttoria. La relazione è trasmessa all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale.

11. Chiarimenti

Per qualsiasi dubbio, chiarimento o consiglio relativo alla Policy, i Destinatari devono sempre rivolgersi al Gestore Whistleblowing, che è a loro disposizione per fornire ogni supporto necessario. Ogni richiesta di assistenza può essere inoltrata tramite il Sistema di Whistleblowing oppure, via e-mail ovvero tramite telefono ai "Contatti" rinvenibili nel sito internet della Società.

12. Responsabilità di aggiornamento

Le funzioni coinvolte, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili della rilevazione degli accadimenti aziendali di carattere operativo che comportano la necessità di aggiornamento della Policy e saranno tenute ad avanzare relativa richiesta di recepimento all'indirizzo dell'Organo Amministrativo che dovrà provvedere alla valutazione di eventuali rischi di non conformità e all'esecuzione delle modifiche e/o integrazioni ritenute opportune.

13. Archiviazione, conservazione della documentazione e tracciabilità

Le Funzioni coinvolte assicurano, ciascuna per quanto di competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati, delle informazioni e dei controlli e provvedono alla conservazione ed archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

Le segnalazioni ricevute mediante il Sistema di Whistleblowing (unitamente alla relativa documentazione eventualmente allegata) sono salvate nell'archivio informatico del Sistema di Whistleblowing, che non consente alcuna forma di cancellazione e/o alterazione. L'archivio è protetto con misure di crittografia, restrizioni di accesso e tracciabilità di ogni attività. Tale documentazione dev'essere conservata per un periodo di tempo adeguato e comunque non superiore a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla Policy.

14. Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili e compatibili e dell'informativa pubblicata sul sito della Società nonché nella piattaforma messa a disposizione per le segnalazioni.

La gestione delle segnalazioni implica il trattamento dei dati personali del Segnalante (ove la segnalazione sia nominativa), del Segnalato (ad esempio: nome, cognome, posizione ricoperta, ecc.), di eventuali terzi soggetti, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nel contesto delle indagini necessaria ad accertare la fondatezza della segnalazione. I dati raccolti sono utilizzati in via esclusiva per il trattamento della segnalazione e quelli non utili allo scopo vengono immediatamente eliminati. Il trattamento dei dati personali svolto dalle funzioni competenti e dagli organi di controllo nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni, rientra nelle responsabilità dei "Responsabili del Trattamento" e delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali per le rispettive competenze, in conformità alle previsioni di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla Policy.

Il processo di gestione delle segnalazioni è improntato sia sul principio di "garanzia di riservatezza e anonimato" sia sul "principio di riservatezza del Segnalante". Pertanto, nelle more del processo interno di accertamento, è garantita la massima riservatezza.

Qualora previsto dalle applicabili disposizioni di legge, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR inviando una comunicazione per posta elettronica all'indirizzo del DPO.

Viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati, competente in materia di trattamento illecito dei dati.

È sempre tutelata la riservatezza del Segnalante, la cui identità non può essere rivelata al Segnalato salvo i casi previsti dalla legge, al fine di evitare ritorsioni, minacce, violenze, discriminazioni, etc. dirette o indirette nei suoi confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione. Tale principio non è garantito nel caso di segnalazione illecita.

Roberto Coin si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di detti diritti, conformemente a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge, nel caso in cui possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante e la compromissione della possibilità di verificare la fondatezza della segnalazione e/o di individuare le prove. In nessuna circostanza il Segnalato, o terzi soggetti, potranno esercitare i propri diritti di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo che quest'ultimo abbia effettuato una segnalazione illecita.

Roberto Coin si riserva la facoltà di valutare le specifiche circostanze e condizioni che rendano opportuna una specifica informativa al Segnalato sulla conclusione del procedimento, al fine di evitare ogni abuso e garantirne la tutela in qualità di interessato al trattamento dati.

15. Diffusione della Policy

Alla Policy viene garantita la massima diffusione possibile. A tal fine, la Policy stessa è pubblicata sulla rete intranet aziendale nonché resa disponibile sia presso la sede della Società sia presso ciascuna unità produttiva di Roberto Coin. L'ufficio personale assicura che la Policy sia resa nota a

tutti i dipendenti, sia al momento dell'assunzione sia mediante apposita sessione di formazione.

16. Approvazione ed aggiornamento della Policy

La Policy è approvata e adottata con delibera dell'Organo Amministrativo, secondo le procedure e le facoltà specifiche in capo ad esso. La Direzione Aziendale è responsabile dell'aggiornamento della Policy:

- qualora la normativa di riferimento sia mutata;
- si evidenzino delle modifiche all'operatività e/o delle criticità;
- siano disponibili nuove metodologie riconosciute e diffuse nel mercato (*best practise*).

L'aggiornamento viene approvato con delibera dell'Organo Amministrativo.

La Policy ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella rete intranet aziendale.